



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7065 del 2011, proposto dai signori Armando Pellegrini e Gianpiera Peroni, rappresentati e difesi dagli avvocati Stanislao Giammarino, Massimiliano Manganiello e Carmen Manuela Petraglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via S.Tommaso D'Aquino, n.119,

contro

il Comune di Ponteranica, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio,

nei confronti

del signor Mauro Andreini, non costituito in giudizio, della signora Silvia Lazzari, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Fustinoni e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, n. 68/A,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia- (Sezione Prima) n. 235/2011, resa tra le parti, concernente gli atti di assenso ad una ristrutturazione edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Silvia Lazzari, contenente anche appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato Massimo Zazza, su delega dell'avvocato Carmen Manuela Petraglia e l'avvocato Alessio Petretti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno appello i signori Armando Pellegrini e Giampiera Peroni, comproprietari di un fabbricato a uso residenziale posto al confine con il terreno ove sono state realizzate le opere in controversia, hanno impugnato la sentenza n. 235 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 febbraio 2011, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, il loro ricorso presentato avverso una serie di titoli edilizi rilasciati, o comunque validati, dal Comune di Ponteranica per interventi eseguiti su due immobili dei controinteressati, odierni appellati, nonché avverso il diniego di provvedimenti repressivi dell'attività edificatoria realizzata in base agli stessi, prot. n. 2885 del 20 maggio 2008. Nello specifico, ridetti interventi attenevano sia ad un corpo di fabbrica principale, sia ad un manufatto allo stesso accessorio, originariamente adibito a legnaia, e si sono concretizzati in una ipotizzata ristrutturazione, realizzata attraverso demolizione e successiva ricostruzione, con i vari adeguamenti

progettuali, in particolare riferiti alla copertura e alla allocazione. Quanto ai primi, dunque, oggetto di gravame erano gli assensi, in data 18 aprile 2006 e 27 giugno 2006, alla denuncia di inizio attività presentata in data 16 marzo 2006; quanto ai secondi, l'assenso, in data 7 settembre 2007, alla d.i.a. originaria del 13 ottobre 2006, integralmente sostituita dalla successiva del 9 agosto 2007 (prot. 4297) avente ad oggetto demolizione e ricostruzione a volumetria invariata, nonché "variata" con denuncia del 16 novembre 2007 (prot. n. 5989).

2. Il primo giudice, acquisita relazione riepilogativa della complicata vicenda procedimentale mediante incombente istruttorio appositamente disposto, dichiarava inammissibile il ricorso avverso la d.i.a., riferita alla legnaia, del 13 ottobre 2006, in quanto, come detto, interamente sostituita dalla successiva del 9 agosto 2007; infondate le rimanenti doglianze, salvo la inammissibilità per genericità di quella relativa alla mancata inclusione dell'intervento nel necessario piano attuativo. In particolare, riteneva corretta la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, seppure con gli adattamenti apportati in sede ricostruttiva al locale legnaia, riducendone la volumetria attraverso la modifica della tipologia di copertura. Escludeva altresì qualsivoglia contrasto con la disciplina regionale sul recupero dei sottotetti e delle N.T.A. al vigente P.R.G.

3. Gli originari ricorrenti in primo grado contestano la sentenza con riferimento a quanto dalla stessa affermato in relazione ai soli titoli edilizi, nella valutazione della legittimità dei quali è stata implicitamente assorbita la doglianza autonomamente proposta avverso il riscontro alla richiesta vigilanza mirata, che pertanto è ormai escluso dal perimetro dell'odierna decisione. Essi lamentano:

a) erroneamente è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la d.i.a. del 13 ottobre 2006, in quanto quella successiva del 9 agosto 2007, considerata assorbente della precedente, ne costituiva invece variante, come esplicitato nell'oggetto, ed in tale ottica ne presupponeva la preventiva disamina;

- b) gli interventi assentiti si porrebbero in contrasto con l'art. 26.2 delle norme tecniche di piano regolatore generale del Comune di Ponteranica, che impone la demolizione degli edifici "in contrasto con l'ambiente", non la facoltizza, nel contempo consentendone la ricostruzione anche in posizione differente da quella iniziale ove ciò sia consentito dall'ampiezza e dalla conformazione del lotto di proprietà nel rispetto dei connotati e delle caratteristiche della zona "A" nella quale vengono effettuati;
- c) diversamente da quanto affermato dalla T.A.R., con il motivo di ricorso contrassegnato dal n. 2, relativo all'assenso con prescrizioni all'intervento edilizio originario, si era inteso contestare non soltanto il recupero del sottotetto del fabbricato principale, ma anche quello del fabbricato di grado ottavo (la legnaia); l'intero intervento, infatti, si sarebbe in contrasto con le altezze indicate dalla la l.r. n. 12 del 2005 in materia di recupero dei sottotetti. L'aggravio urbanistico conseguente sarebbe elemento sufficiente a scongiurare il paventato difetto di interesse ad agire sul punto;
- d) erroneamente sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso di primo grado per genericità, avendo gli interessati bene evidenziato il riferimento, nei documenti reperiti, alla necessità di procedere in quella zona mediante un piano attuativo;
- e) sarebbero state violate le linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla deliberazione di Giunta regionale dell'8 novembre 2002, n. 7/11045, essendosi la proprietà limitata a compilare sul punto un mero modulo prestampato;
- f) la ristrutturazione della ex legnaia, infine, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 27 della richiamata l.r. n. 12 del 2005 in materia di tipologia e qualificazione dell'intervento, sia con gli artt. 17,25 e 26 comma 1 delle N.T.A. del P.R.G., sia, infine, con l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sulla disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini di proprietà.

Priva di pregio si paleserebbe poi l'eccezione di tardività già sollevata dai controinteressati nel giudizio di primo grado ed assorbita nel merito, stante che la decorrenza del termine per impugnare i titoli edilizi ne presuppone la piena conoscenza, non provata dagli avversari, cui competeva il relativo onere.

4. Si è costituita in giudizio la sola signora Silvia Lazzari con memoria in controdeduzione, contenente anche appello incidentale. Nel merito, ha contestato puntualmente tutte le censure avversarie, ribadendo la correttezza dell'inquadramento dell'intervento come ristrutturazione edilizia e la conseguente inapplicabilità della disciplina sulle distanze ovvero di cui alle invocate N.T.A. Quanto al contenuto dell'appello incidentale, ha riproposto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, ribadendo i passaggi, anche documentali, che proverebbero le interlocuzioni intercorse tra i legali delle parti sin dall'estate del 2007, al dichiarato scopo, peraltro, di addivenire ad una progettualità condivisa, vista la conflittualità già in atto. La richiesta di accesso agli atti sarebbe stata presentata solo in maniera strumentale ad una inammissibile rimessione in termini.

5. Con memoria versata in atti in data 11 gennaio 2012, gli appellanti hanno chiesto a loro volta di dichiararsi la tardività dell'appello incidentale, in quanto depositato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 101, comma 2, c.p.a. Nel merito, ne hanno contestato la fondatezza, in quanto le interlocuzione fra legali, e non tra le parti, non avrebbero alcun rilievo, e neppure ne sarebbero chiari date e contenuti. In vista dell'odierna udienza, hanno depositato ulteriore memoria per ribadire la propria prospettazione.

6. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Prima di procedere allo scrutinio della eccezione di tardività del ricorso di primo grado, riproposta *sub specie* di appello incidentale dall'appellata, si rende necessario

esaminare la contrapposta eccezione di tardività di quest'ultimo avanzata dagli appellanti.

8. Il Collegio non la ritiene degna di pregio.

Va in proposito premesso che, mentre il comma 1 dell'art. 101 del c.p.a., stabilisce che l'appello non può limitarsi a una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, il seguente comma 2 stabilisce che si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado non espressamente riproposte, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio; anche con riguardo alle censure formulate con tale memoria deve ritenersi che sussista l'obbligo di puntuale riproposizione, non essendo sufficiente ai fini della loro riproposizione il mero, generico o indeterminato richiamo ai motivi svolti in primo grado (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2012, n. 5120). Pertanto, diversamente che in passato, i motivi e le eccezioni assorbiti in primo grado - espressamente, o in quanto non esaminati *tout court*- e non riproposti con le forme prescritte, non possono essere esaminati d'ufficio.

Gli appellanti hanno notificato il ricorso in appello a mezzo raccomandata A.R. il 1 agosto 2011; pertanto, tenuto conto del tempo di sospensione feriale all'epoca vigente, il termine per il deposito della memoria sarebbe irrimediabilmente spirato il 14 novembre 2011, laddove entro tale data l'atto è stato esclusivamente notificato (in verità, la spedizione è dell'11 novembre 2011).

9. Quanto detto, tuttavia, presupporrebbe che nel caso di specie non sia stato presentato un appello incidentale, siccome invece in concreto avvenuto.

La disciplina del vero e proprio appello incidentale, nello specifico qualificabile come "proprio", in quanto riferibile a soggetti soccombenti solo in senso formale,

in ragione dell'avvenuta reiezione -recte, assorbimento- delle eccezioni sollevate in primo grado, ma sostanzialmente vincitrici del processo, trova compiuta declinazione nell'art. 96 del codice. La norma, che peraltro accomuna ormai la relativa ipotesi a quella di c.d. impugnazione "impropria", che si caratterizza cioè per il fatto che l'interesse ad impugnare sgorga dalla sentenza e non, come nell'altro caso, dall'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, detta modi e tempi in tutto assimilabili a quelli della proposizione del ricorso principale. In proposito, la Sezione osserva che l'art. 96, comma 4, del c.p.a. espressamente prevede che «con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'art. 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza». L'appello incidentale c.d. improprio -e anche, per quanto detto, quello proprio- si caratterizza per il fatto di non essere diretto contro il medesimo capo della sentenza aggredito con l'appello principale, ma si configura come un autonomo gravame la cui natura incidentale discende unicamente dall'esser stato proposto dopo un precedente appello principale, con la conseguenza che sussiste l'onere, per la parte proponente, di rispettare i medesimi termini d'impugnazione previsti per l'appello principale (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3252).

Nel caso di specie, la parte appellata non ha inteso avvalersi della facoltà, pure concessale, di riproporre con semplice memoria le eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure; bensì ha presentato avverso tale capo della sentenza un autonomo appello, incidentale proprio, appunto, preliminarmente notificato alla controparte (adempimento ovviamente non richiesto per la semplice memoria), indi depositato, unitamente alla prova di tale notificazione, nel termine di 30 giorni riveniente dall'art. 45, richiamato allo scopo. Essendo il deposito del ricorso incidentale, ritualmente e tempestivamente notificato, avvenuto il 21 novembre 2011, ne è evidente la tempestività.

10. A questo punto il Collegio può pertanto procedere all'esame del contenuto di tale appello incidentale, in quanto ripropone l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, già avanzata innanzi al T.A.R. per la Lombardia, che si era si è ritenuto «*dispensato dalla disamina*» sull'assunto della affermata infondatezza nel merito.

11. Dichiarano gli appellanti di essere venuti a conoscenza dei titoli edilizi rilasciati e della progettualità ad essi sottesa a seguito di regolare istanza di accesso agli atti, presentata in data 6 maggio 2008. Né sarebbe possibile anticipare tale momento al verificarsi di altri accadimenti esterni, essendo *ius receptum* che con riferimento a tale tipologia di atti occorra la percezione degli aspetti che rendono evidente la lesività dell'opera. D'altro canto, la prova della tardività del ricorso grava sui controinteressati che l'hanno eccepita, e che non ne hanno fornito riscontro, avendo citato più date "affastellate" e fatto riferimento a progettualità non chiaramente riferibili a quelle in controversia.

12. Il Collegio ritiene di non poter condividere la ricostruzione degli appellanti principali sul punto.

13. E' incontestabile che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio, anche non espresso, quale la d.i.a. (oggi s.c.i.a.) da parte di terzi rileva la percezione dell'effetto lesivo, la quale a sua volta si atteggia diversamente a seconda che si contesti l'illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area) ovvero, come nel caso di specie, in relazione al suo contenuto specifico (ad esempio, per eccesso di volumetria assentita o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).

Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell'ambito dell'attività edilizia, è dunque individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390; sez. IV, n. 3875 del

2018; *id.* nn. 3067 e 5754 del 2017; sez. VI, n. 4830 del 2017, che si conformano sostanzialmente all'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, sviluppandone i logici corollari), a seconda dei casi nell'inizio dei lavori, ove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area di interesse; ovvero, laddove si contesti il *quomodo* (distanze, consistenza ecc.), nel loro completamento e grado di sviluppo, tali da rendere palese l'esatta dimensione, nonché la finalità dell'erigendo manufatto. Quanto detto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza *in loco* del cartello dei lavori, nel caso di specie non contestata, specie se munito di "rendering" e indicazione puntuale del titolo edilizio, ovvero all'effettiva comunicazione tramite pubblicazione all'albo pretorio del comune del suo rilascio; all'entità del tempo trascorso fra l'inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; all'effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc.). Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale.

14. Ancor più in dettaglio, la giurisprudenza di questo Consiglio ha sistematizzato come segue le affermazioni di cui sopra, specificando che al fine di valutare il rispetto del termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento:

- laddove si contesti il *quomodo* dell'edificazione, può essere necessaria l'effettiva conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;

- l'inizio dei lavori segna il *dies a quo* per la tempestiva proposizione del ricorso, laddove si contesti invece l'*an* dell'edificazione;
- la richiesta di accesso agli atti non è idonea *ex se* a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018; id., n. 5675 del 2017; nn. 4701 e 1135 del 2016).

15. Calando tali coordinate concettuali nell'analisi del caso di specie, appare inconfutabile che gli appellanti erano a conoscenza dei titoli edilizi da epoca ben anteriore alla richiesta di accesso agli atti, o quanto meno erano in condizione di poterli conoscere, se solo si fossero tempestivamente attivati per chiederne la visione. Appare infatti provato che hanno praticamente "accompagnato" il procedimento, affiancando le parti avverse nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa, avendo piena contezza dell'avvio dei lavori, senza tuttavia preoccuparsi di verificarne la lamentata potenziale lesività dei propri interessi. Il primo titolo edilizio impugnato, infatti, risale addirittura al 16 marzo 2006 (d.i.a. assentita con prescrizioni il 18 aprile 2006 e il 27 giugno 2006) con riferimento al corpo principale; al 9 agosto 2007, se non si vuole dare rilievo alla tesi di parte circa l'autonoma e pregiudiziale consistenza di quella del 13 ottobre 2006, per quanto concerne l'ex legnaia. Che i lavori siano stati avviati, se non addirittura conclusi all'epoca dell'accesso agli atti, è documentato dal tenore letterale della diffida che ne precede di poco la richiesta (14 aprile 2008), laddove il "nuovo"

manufatto che ha preso il posto della legnaia viene indicato come già effettuato *«con caratteristiche analoghe a quello precedente»*.

Ma vi è di più. In epoca immediatamente antecedente e susseguente la d.i.a. dell'agosto del 2007, l'appellante incidentale ha dimostrato che sono intercorsi i seguenti contatti, documentati in atti al fascicolo di primo grado:

- a) una comunicazione del proprio legale all'avvocato degli appellanti (18 luglio 2007), concordando un incontro presso l'ufficio tecnico comunale;
- b) un incontro tra i legali alla presenza del tecnico incaricato nel mese di settembre 2007. L'episodio, peraltro, non è smentito dagli appellanti, che tuttavia tendono a neutralizzare la portata della disamina progettuale, evidenziando le diversità terminologiche quali indizi della valutazione di atti diversi ovvero comunque di una totale incomprensione lessicale sul punto (l'uno parla di rispetto della "pianta originaria", l'altro -il legale degli appellanti- si riferirebbe ad un non meglio specificato progetto non ricollegato ad alcuna d.i.a., che poi si capisce essere la paventata modifica di quello originario dalle interlocuzioni successive, ove torna il tema dell' "allungamento di una stanza", in concreto mai proposto);
- c) a conferma dei contatti intercorsi, il legale dei ricorrenti in data 16 ottobre 2007 chiede assicurazioni alle controparti che si attengano al progetto originario, astenendosi da allungamenti dell'edificio, appunto, in quanto non sarebbero stati assentiti;
- d) infine in data 30 ottobre 2007 l'avvocato degli appellati fornisce assicurazioni di aver "raccomandato" di rispettare il progetto originario, richiamandosi alla planimetria esaminata in Comune.

Lo scambio di missive, peraltro, fornisce chiare indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. In quella del 16 ottobre 2007 si legge testualmente: *«i miei clienti mi riferiscono che i Tuoi assistiti avrebbero quasi integralmente demolito il compendio su cui doveva essere realizzata la copertura così come concordato»*; da qui la preoccupazione che

«contrariamente alle intese», si voglia tornare al «primo progetto, che non trovava l'assenso dei miei» e l'auspicio che le opere proseguano «secondo gli accordi». In quella a parti invertite (il legale degli appellati scrive a quello dei ricorrenti) del 30 ottobre 2007, si riscontra un ulteriore fax del 29 ottobre 2007, rassicurando circa il rispetto nella ricostruzione del manufatto «della pianta originale e nel rispetto quindi della d.i.a. originariamente depositata», ferma restando la riconosciuta possibilità che il Comune venga informato «del mancato raggiungimento di un accordo».

A ciò deve aggiungersi che nella relazione allegata alla variata progettualità del 2007, si giustifica il cambiamento della scelta, condivisa con gli uffici comunali, con riferimento all'esigenza di venire incontro alle problematiche sollevate dai vicini.

16. Se, dunque, i lavori erano iniziati ampiamente nell'estate del 2007, a tali incontestabili riscontri documentali, di per se stessi troncanti, potrebbe altresì aggiungersi che la presumibile avvenuta apposizione del cartello, prevista come obbligatoria, cui le parti non fanno alcun cenno specifico, di per sé e ancor prima della definizione della concreta o potenziale lesività dei lavori, avrebbe dovuto indurle ad attivarsi per acquisire gli atti. Proprio con riferimento ad opere assentite tramite d.i.a., infatti, questo Consiglio di Stato, richiamando i principi in materia di decorrenza dei termini di impugnazione sopra ricordati, ha avuto modo di affermare che la tipologia del titolo rende di regola effettivamente necessaria l'acquisizione degli atti per individuarne gli esatti confini e la conseguente lesività, non essendo sufficiente la mera visualizzazione dei suoi estremi sul cartello di cantiere. Non senza ricordare, tuttavia, che la tempestività del ricorso va comunque valutata avuto riguardo all'avvenuta celere attivazione presso il Comune di riferimento per richiedere l'accesso agli atti del relativo procedimento edilizio. «Infatti, come evidenziato, costituisce onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio il sollecito esercizio dell'accesso documentale» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio

2019, n. 982). In sintesi, solo a lavori ultimati, o pressoché ultimati, dopo una faticosa e documentata interlocuzione che ha presumibilmente comportato lo stillicidio di provvedimenti e i continui aggiustamenti progettuali, non essendosi trovato un punto di vista comune, parte appellante si è risolta a sollecitare il potere di vigilanza ovvero, trascorse ancora alcune settimane, a presentare formale istanza di accesso agli atti. Il che non può legittimarne la remissione in termini per dolersi di interventi assentiti da tempo, osteggiati da subito, visibili nel loro avanzato sviluppo, e purtuttavia asseritamente ignorati nella loro consistenza documentale, la cui conoscenza è stata sollecitata solo a distanza di mesi dal perfezionarsi dei termini di utilizzo delle d.i.a.

17. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che debba essere accolto l'appello incidentale in ordine alla tardività del ricorso originario, dalla cui fondatezza consegue la riforma *in parte qua* della pronuncia impugnata e, per l'effetto, l'irricevibilità del ricorso di primo grado n.r.g. 737 del 2008. Conseguentemente va dichiarato inammissibile l'appello principale.

18. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, n. 235 del 2011, dichiara irricevibile perché tardivo il ricorso n.r.g. 737/2008.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

Carla Ciuffetti, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO